

Regolamento per le riserve

Tellico pk

Tellico pk
Bahnhofstrasse 4
Casella postale
6431 Schwyz
t + 41 58 442 50 00
info@tellicopk.ch
tellico.ch

valido dal 31 dicembre 2023

Indice

I. Disposizioni generali	3
1. Introduzione.....	3
2. Basi.....	3
II. Riserve per le rettifiche di valore.....	3
3. Definizione	3
4. Fattispecie	3
5. Costituzione e scioglimento delle riserve	3
6. Entità delle riserve	4
7. Competenza di determinazione.....	4
III. Riserve attuariali.....	4
8. Definizione	4
9. Fattispecie	4
10. Costituzione e scioglimento di questa riserva	4
11. Entità della riserva	4
12. Competenza di determinazione.....	5
13. Fattispecie	5
14. Principio di base	5
15. Costituzione e scioglimento di questo potenziamento.....	5
16. Entità della riserva	5
17. Competenza di determinazione.....	5
18. Fattispecie	5
19. Costituzione e scioglimento di questo potenziamento.....	5
20. Entità delle riserve	6
21. Competenza di determinazione.....	6
22. Fattispecie	6
23. Costituzione e scioglimento di questo potenziamento.....	6
24. Entità delle riserve	6
25. Competenza di determinazione.....	6
26. Fattispecie	6
27. Costituzione e scioglimento di questo potenziamento.....	7
28. Entità delle riserve	7
29. Competenza di determinazione.....	7
IV. Disposizioni finali.....	7
30. Sintesi	7
31. Modifiche	7
32. Entrata in vigore.....	7

I. Disposizioni generali

1. Introduzione

Le riserve assicurano che le prestazioni siano garantite anche in caso di eventi straordinari e che Telco pk mantenga la propria solidità finanziaria.

2. Basi

- 2.1. La Fondazione gestisce varie divisioni, ciascuna delle quali si compone di una o più casse di previdenza. La Fondazione tiene una contabilità separata per ogni divisione.
- 2.2. Il presente regolamento specifica le riserve utilizzate. Le basi tecniche attualmente valide per ciascuna divisione e le riserve utilizzate sono definite nell'allegato al presente regolamento.

II. Riserve per le rettifiche di valore

3. Definizione

Le riserve per le rettifiche di valore sono quelle riserve che vanno costituite dal punto di vista della tecnica d'investimento. I rischi derivanti dall'investimento dei fondi e dalla garanzia degli interessi devono essere coperti da adeguate risorse cautelari.

4. Fattispecie

- 4.1. Nei momenti di forte crescita dei mercati finanziari è possibile conseguire guadagni straordinari, ma non bisogna dimenticare l'eventualità di fasi difficili, per le quali è necessario adottare precauzioni tali da garantire le prestazioni e i relativi criteri attuariali anche in situazioni di mercato problematiche. In linea di principio, queste riserve dovrebbero essere definite in modo da assicurare la presenza di risorse sufficienti per evitare una corrispondente riduzione delle prestazioni e poter continuare l'attività di investimento dei fondi a livello imprenditoriale.
- 4.2. Date le differenze di fluttuazione dei singoli investimenti, le riserve devono essere determinate in proporzione alla quota delle singole categorie di investimento. In una situazione di normalità, l'acquisto di azioni si rivela estremamente allettante, ma è bene ricordare che, nei momenti critici, i titoli azionari possono essere soggetti a maggiori fluttuazioni di prezzo nel breve termine. A fronte di rendimenti superiori alla media evidenziati nelle osservazioni di lungo periodo, occorre quindi considerare le valutazioni corrispondentemente inferiori o le riduzioni delle quotazioni nelle fasi negative. Le riserve devono essere tanto più elevate quanto maggiore è la percentuale di strumenti volatili di una cassa.
- 4.3. I fattori determinanti della riserva per le rettifiche di valore sono i seguenti:
 - Struttura attuale e struttura target dell'investimento patrimoniale (asset allocation strategica e tattica) con relative caratteristiche di rendimento e rischio.
 - Il rendimento target (provento necessario al finanziamento degli interessi sugli averi di risparmio e dei capitali di copertura, delle spese amministrative, dell'aumento dell'aspettativa di vita, delle prestazioni volontarie).
- 4.4. Oltre alle riserve per far fronte alle fluttuazioni dei mercati finanziari, è necessario adottare precauzioni anche in vista di eventuali periodi prolungati caratterizzati da interessi ridotti. La cassa pensione deve essere in grado di garantire il tasso di interesse minimo anche in periodi di rendimenti molto bassi, con adeguate riserve aggiuntive.

5. Costituzione e scioglimento delle riserve

- 5.1. Se il risultato annuale è positivo, l'utile dei titoli viene utilizzato per costituire la riserva per le rettifiche di valore fino al valore target. Un risultato annuale negativo deve invece essere addebitato, per quanto possibile, alla riserva per le rettifiche di valore.

- 5.2. La riserva per le rettifiche di valore viene costituita o svincolata per strategia d'investimento a livello di cassa di previdenza (divisioni FLEX e INDIVIDUA) o di divisione (divisione PRO e PULSE) al fine di compensare le rettifiche del valore degli investimenti patrimoniali.

6. Entità delle riserve

- 6.1. Le riserve per le rettifiche di valore vengono specificate come percentuale dei fondi vincolati (in particolare gli averi di vecchiaia degli assicurati attivi e i capitali di copertura dei pensionati) e sono determinate in ambito economico-finanziario.
- 6.2. A tal fine, gli organi responsabili determinano il livello di sicurezza necessario (generalmente 97,5%, 98,5% o 99%), nonché la durata dell'effetto (generalmente 1, 2 o 3 anni).
- 6.3. Gli attuali valori target delle riserve per la rettifica del valore sono riportati nell'allegato al regolamento degli investimenti (divisioni PRO, PULSE, FLEX ecc.) e nell'allegato al contratto di affiliazione (divisioni INDIVIDUA).
- 6.4. Il patrimonio viene valutato in base alla quotazione in borsa, ma non oltre il valore consentito dalla LPP.
- 6.5. Le riserve devono essere calcolate o almeno verificate dal perito in materia di previdenza professionale una volta all'anno in occasione del conto annuale della cassa pensione e della predisposizione del bilancio attuariale.
- 6.6. Il valore target (valore nominale) e il valore effettivo devono essere indicati anche in allegato al conto annuale.

7. Competenza di determinazione

Eventuali modifiche a tali tariffe vengono apportate dal consiglio di fondazione.

III. Riserve attuariali

8. Definizione

- 8.1. L'approntamento di riserve attuariali ha soprattutto la funzione di ammortizzare eventuali variazioni nello sviluppo demografico e nell'andamento dei rischi.
- 8.2. Le riserve attuariali vengono costituite o svincolate per strategia d'investimento a livello di cassa di previdenza (divisioni FLEX e INDIVIDUA) o di divisione (divisione PRO e PULSE).

A. Riserva per la longevità

9. Fattispecie

- 9.1. Il fatto che, al momento dei calcoli, siano trascorsi diversi anni dalla creazione delle basi di calcolo o dalla raccolta dei dati e che per il futuro non si possa prevedere l'arresto della crescente aspettativa di vita decreta la costituzione di una riserva per la longevità.
- 9.2. Questa riserva ha lo scopo di consentire ai beneficiari di rendite una transizione senza soluzione di continuità alle nuove basi tecniche emanate periodicamente. A tal fine, il presunto aumento dei valori attuali o dei capitali di copertura viene accantonato su base proporzionale.
- 9.3. La riserva viene quindi misurata in base al numero di anni trascorsi dall'emissione delle rispettive basi attuariali utilizzate e viene registrata come voce speciale nelle passività del bilancio attuariale.

10. Costituzione e scioglimento di questa riserva

L'entità della riserva per la longevità, la sua costituzione o il suo scioglimento vengono verificati una volta all'anno dal perito in materia di previdenza professionale nell'ambito delle informazioni attuariali per il conto annuale, in considerazione dell'effettiva aspettativa di vita.

11. Entità della riserva

0,5% del capitale di copertura dei beneficiari delle rendite per anno dall'emissione delle ultime basi tecniche, con indicazione alla voce di bilancio «Capitale previdenziale pensionati».

12. Competenza di determinazione

L'entità di questa riserva è determinata dal consiglio di fondazione sulla base di una raccomandazione del perito in materia di previdenza professionale riconosciuto dalla cassa pensione sulla base dell'attuale andamento dell'aspettativa di vita.

B. Potenziamento delle basi attuariali (accantonamento per la riduzione del tasso di interesse tecnico)**13. Fattispecie**

- 13.1. Nell'allegato sono riportati i tassi di interesse tecnici attualmente utilizzati per le varie divisioni.
- 13.2. Se una divisione si discosta dalla raccomandazione del perito in materia di previdenza professionale per il tasso di interesse attuariale, si applica quanto segue:

14. Principio di base

- 14.1. Ai sensi dei requisiti di legge, i capitali previdenziali vengono determinati annualmente secondo principi riconosciuti e su basi tecniche generalmente accessibili.
- 14.2. Il perito sottopone al consiglio di fondazione la propria raccomandazione in merito al tasso d'interesse tecnico per la valutazione degli oneri nei confronti dei beneficiari di rendita e, eventualmente, per le riserve tecniche, sulla base della direttiva tecnica 4 (FRP4) della camera svizzera degli esperti di casse pensioni.
- 14.3. Se il tasso d'interesse tecnico scelto dall'organo competente è superiore alla raccomandazione del perito e la sicurezza dell'istituto di previdenza sembra essere a rischio, il perito raccomanda all'organo competente delle misure affinché il tasso d'interesse tecnico raccomandato possa essere raggiunto al più tardi dopo sette anni. Con queste misure, il perito terrà conto dell'esistenza di una riserva tecnica per la riduzione del tasso d'interesse tecnico. Se lo scostamento individuato rispetto alla raccomandazione del perito per il tasso d'interesse tecnico aumenta prima della scadenza del periodo stabilito, il perito raccomanda un adeguamento delle misure.
- 14.4. Poiché il tasso d'interesse attuariale applicato può discostarsi da quello consigliato dall'esperto, viene costituita un'adeguata riserva tecnica, che tiene conto dei costi per l'aumento del capitale di previdenza in caso di applicazione del tasso d'interesse consigliato.

15. Costituzione e scioglimento di questo potenziamento

L'entità della riserva, la sua costituzione o il suo scioglimento vengono verificati nel quadro dei calcoli annuali delle informazioni attuariali per il conto annuale.

16. Entità della riserva

L'entità di questa riserva è determinata nell'ambito della redazione della perizia attuariale, in considerazione della FRP4.

17. Competenza di determinazione

L'entità di questa riserva è determinata dal consiglio di fondazione, previa consultazione con la commissione previdenziale, sulla base di una raccomandazione del perito in materia di previdenza professionale riconosciuto dalla cassa pensione.

C. Riserva per l'aliquota di conversione**18. Fattispecie**

Questa riserva serve a garantire che l'aliquota di conversione prevista, fissata periodicamente dal consiglio di fondazione, possa continuare a essere applicata a medio termine anche se l'aliquota di conversione tecnica è inferiore.

19. Costituzione e scioglimento di questo potenziamento

Se il risultato annuale è positivo, le eccedenze di ricavi vengono utilizzate per la costituzione di questo accantonamento. Se non si raggiunge il livello target della riserva, questa può essere costituita in un periodo

non superiore a sette anni. Se necessario, il consiglio di fondazione può anche decidere di aumentare i contributi dei collaboratori e dei datori di lavoro anziché la riserva.

20. Entità delle riserve

- 20.1. Al fine di coprire tutte le spese correnti ad essa correlate, la fondazione costituisce una riserva destinata alle persone assicurate che nei prossimi sette anni usufruiranno del pensionamento ordinario. La riserva è ricavata dalla differenza tra l'aliquota di conversione regolamentare e l'aliquota di conversione tecnica ed è definita in scala progressiva.
- 20.2. Si tiene inoltre conto della probabilità che la prestazione venga riscossa in forma di capitale.
- 20.3. Il consiglio di fondazione verifica l'entità di questa riserva una volta all'anno nell'ambito dell'approvazione del conto annuale.

21. Competenza di determinazione

Qualsiasi modifica deve essere apportata dal consiglio di fondazione in consultazione con il perito in materia di previdenza professionale riconosciuto dalla cassa pensione.

D. Fluttuazioni nell'andamento dei rischi per gli aventi diritto alle rendite

22. Fattispecie

Per quanto concerne l'aspettativa di vita media dei pensionati, a differenza di quanto statisticamente stimato, nella prassi di pool di pensionati relativamente esigui sono solite verificarsi delle divergenze dovute alla mancanza di una compensazione sufficiente e all'impossibilità (del momento) di applicare la legge dei grandi numeri. La riserva mira a compensare le fluttuazioni nell'andamento dei rischi di decesso dei pensionati.

23. Costituzione e scioglimento di questo potenziamento

Se il risultato annuale è positivo, le eccedenze di ricavi vengono utilizzate per la costituzione di questo accantonamento. Se non si raggiunge il livello target della riserva, questa può essere costituita in un periodo non superiore a sette anni. Se necessario, il consiglio di fondazione può anche decidere di aumentare i contributi dei collaboratori e dei datori di lavoro anziché la riserva.

24. Entità delle riserve

- 24.1. Il calcolo della riserva per le fluttuazioni del rischio si basa sulla formula seguente:

$$\text{Fattore di accantonamento} = 0,5 \times 1/n^{0,5}$$

dove «n» sta per il numero di pensionati. Nel numero di pensionati non sono comprese le rendite per i figli e le rendite transitorie AVS.

- 24.2. È possibile impostare un valore massimo per il fattore di accantonamento calcolato in questo modo.

- 24.3. La riserva è ricavata dalla moltiplicazione del fattore di accantonamento per il capitale di previdenza dei pensionati, senza che quest'ultimo comprenda il capitale di previdenza delle rendite per i figli e delle rendite transitorie AVS.

25. Competenza di determinazione

Qualsiasi modifica deve essere apportata dal consiglio di fondazione in consultazione con il perito in materia di previdenza professionale riconosciuto dalla cassa pensione. Il consiglio di fondazione decreta la necessità di utilizzare questa riserva per ciascuna divisione.

E. Riserve per sinistri tardivi

26. Fattispecie

Possono essere costituite anche delle riserve per eventuali passività risultanti dalle fusioni tra affiliate.

27. Costituzione e scioglimento di questo potenziamento

Questa riserva viene ricalcolata ogni anno sulla base dei casi di previdenza verificatisi o pendenti.

28. Entità delle riserve

Valore iniziale in base al corrispondente contratto di trasferimento patrimoniale, che viene adeguato annualmente agli sviluppi effettivi di ciascun caso.

29. Competenza di determinazione

Qualsiasi modifica deve essere apportata dal perito in materia di previdenza professionale riconosciuto dalla cassa pensione.

IV. Disposizioni finali**30. Sintesi**

- 30.1. In totale, ogni anno dovrebbe concludersi con l'esistenza di riserve sufficienti.
- 30.2. Eventuali eccedenze, ovvero i fondi liberi determinati sulla base del calcolo di cui sopra, a questo punto sono a disposizione dell'organo competente in conformità allo scopo della Fondazione.
- 30.3. Un'eventuale distribuzione dei fondi liberi deve avvenire su base paritaria e proporzionale tra pensionati e assicurati attivi.

31. Modifiche

Il consiglio di fondazione può apportare in qualsiasi momento modifiche o integrazioni al presente Regolamento per le riserve. Il regolamento modificato deve essere presentato per informazione all'autorità di vigilanza.

32. Entrata in vigore

Il presente regolamento per le riserve è stato approvato dal consiglio di fondazione il 15 dicembre 2023 ed entra in vigore il 31 dicembre 2023. Sostituisce il regolamento per le riserve, approvato dal consiglio di fondazione il 2 dicembre 2022 ed entrato in vigore il 31 dicembre 2022.

15 dicembre 2023

Tellico pk
Il consiglio di fonadzione

In caso di divergenze nell'interpretazione fa fede il testo tedesco.